

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 01/08/1989

Oggetto L.R. 17 luglio 1989, n. 43.
Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura nel Lazio.

Obiettivo Art. 1 La Regione Lazio eroga contributi per il miglioramento, l'incremento e il potenziamento della pesca e dell'acquicoltura, l'espansione delle attività commerciali e distributive connesse, la promozione dell'associazione e cooperazione nonché della ricerca scientifica nel comparto.

Art. 2. La Regione eroga contributi per valorizzare le risorse e promuovere il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquicoltura.

Art. 6. La Regione eroga contributi per salvaguardare e valorizzare l'attività della pesca e dell'acquicoltura e per favorire l'occupazione giovanile nel settore.

Beneficiari I destinatari dei contributi possono essere:
a) pescatori ed acquicoltori singoli od associati in cooperative e loro consorzi per le iniziative di cui agli artt. 1 e 6;
b) cooperative di pescatori o di acquicoltori, loro consorzi, enti locali singoli od associati, istituti e laboratori pubblici di ricerca per le iniziative di cui all'art. 2.

Azioni La Regione finanzia le seguenti iniziative:

Art. 1

- a) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la pesca e l'acquicoltura nonché rinnovamento, trasformazione o miglioramento di scafi da pesca;
- b) costruzione, ampliamento od acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti ed attrezzature per la pesca;
- c) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la conservazione la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- d) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- e) impianto ed acquisto di spacci cooperativi e delle relative attrezzature che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti.

Art. 2

- a) indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, sulle tecniche di pesca, sulla possibilità di sfruttamento delle alghe, sullo stato dei fondali e delle acque, al fine di salvaguardare l'ambiente e di incrementare il patrimonio ittico;
- b) sperimentazione ed applicazione di nuove tecniche di acquicoltura, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l'acquisto di seme e di novellame per l'allevamento e

l'acclimatamento di specie economicamente importanti;

c) istituzione di borse di studio o altri idonei incentivi a favore di laureandi e neolaureati in discipline afferenti alla biologia della pesca o di esperti con provata capacità, al fine di consentire ad essi di approfondire la loro preparazione specifica, anche attraverso la partecipazione a viaggi di studio, corsi di istruzione, convegni, congressi, seminari ed altre simili iniziative;

d) formazione e aggiornamento professionale degli addetti al settore, nonché applicazione di nuove tecniche di pesca e l'impiego degli strumenti di bordo;

e) nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo e l'impiego interno di tutte le risorse, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia.

Art. 6 Assunzione di giovani.

Spese ammissibili Art. 1 La regione concede contributi in conto capitale fino al 50% del costo delle iniziative.

In alternativa i beneficiari possono chiedere la concessione di mutui agevolati decennali sull'intera spesa ammessa e certificata oltre a due annualità per il periodo di preammortamento. Non godono di contributi sugli interessi di preammortamento i mutui agevolati concessi per l'acquisto di beni. Il tasso a carico dei beneficiari dei prestiti è pari a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

Art. 2 La regione concede contributi in conto capitale fino al 90% del costo delle iniziative.

Art. 6 La Regione concede un contributo in conto capitale nella misura annuale non superiore a L. 2.400.000 ai soggetti che dimostrino di avere assunto giovani nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Il contributo viene concesso a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione dei giovani assunti ed è rapportato ai mesi di effettiva assunzione e comunque per un periodo non inferiore a nove mesi per ogni giovane e per un massimo di due anni. Ogni soggetto beneficiario ha diritto al contributo per un numero di giovani limitato a quattro.

Procedure Art. 1 e 2 Le domande di contributo devono essere indirizzate all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, corredate dalla documentazione richiesta. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, dall'agenzia per il Mezzogiorno, da altri enti pubblici locali o nazionali o dalla CEE contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente erogatore e la somma ricevuta.

Art. 6 Le domande di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dalle autorità competenti relativa all'avvenuta assunzione dei giovani, devono essere trasmesse alla Giunta regionale munite della

documentazione richiesta.

Data scadenza

Scadenza Art. 1 e 2 ??

Art. 6 Le domande devono essere inviate entro trenta giorni dalla data di assunzione.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 17 luglio 1989, n. 43 (B.U. 21/1989 - S.O. n. 1).

Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Lazio - Giunta regionale - Assessorato all'Agricoltura e Foreste